



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

“Medaglia d’Argento al Merito Civile”

SETTORE TECNICO

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

Via G.B. Niccolini 25, 56017 - San Giuliano Terme (PI)

tel. +39 050 819.244 fax +39 050 819.220 p.e.c. comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it

Oggetto : articolo Art.10 bis - Monetizzazione delle cessioni per edilizia residenziale sociale Delibera C.C. n.30 del 13/06/2017, e modificato con Delibera C.C.n. 35 del 09/06/2021 testo comparato

Art.10 bis - Monetizzazione delle cessioni per edilizia residenziale sociale

(testo vigente)

1. Ai sensi dell’art. 63, c. 4, della l.r. 65/2014 e s.m.i., e dell’art. 8, c. 5, delle Norme tecniche di attuazione, la monetizzazione è consentita, in caso **di interventi di modesta rilevanza**, per le seguenti fattispecie: a) cessione gratuita di quota percentuale delle aree destinate a nuova edificazione ad uso residenziale oppure cessione gratuita di quota percentuale della superficie edificabile residenziale realizzata oppure cessione gratuita di pari superficie di edifici già esistenti nel territorio comunale; b) cessione gratuita di quota percentuale della superficie edificabile residenziale realizzata nel caso di ristrutturazione urbanistica che comporti cambio di destinazione d’uso o incrementi volumetrici, ad esclusione delle destinazioni d’uso industriali e artigianali. 2. Ai fini del precedente comma 1, si definiscono “interventi di modesta rilevanza” interventi che ai sensi del Piano operativo comunale prevedano la cessione di una quota percentuale di superficie utile lorda per edilizia residenziale sociale pari o inferiore al 15% della superficie utile lorda complessivamente prevista dal Piano operativo comunale per il singolo intervento. Possono essere, altresì, qualificati “interventi di modesta rilevanza” interventi per i quali ricorrano particolari condizioni e/o motivazione contenute in apposita deliberazione di Giunta Comunale, su proposta del Dirigente del Settore Tecnico.

Art.10 bis - Monetizzazione delle cessioni per edilizia residenziale sociale

(testo proposto)

1. Ai sensi dell’art. 63, c. 4, della l.r. 65/2014 e s.m.i., e dell’art. 8, c. 5, delle Norme tecniche di attuazione, **e del Regolamento per l’Edilizia Residenziale Sociale approvato con deliberazione consilire n °... del....**

la monetizzazione delle cessioni per edilizia residenziale sociale è consentita nei casi di modesta rilevanza **così come disposti dal Regolamento ed in particolare all’articolo 4 comma 6.**

Possono essere, altresì, qualificati “interventi di modesta rilevanza” interventi per i quali ricorrano particolari condizioni e/o motivazione contenute in apposita deliberazione di Giunta Comunale, su proposta del Dirigente del Settore Tecnico.

<p>1. Ai sensi dell’art. 63, c. 4, della l.r. 65/2014 e s.m.i., e dell’art. 8, c. 5, delle Norme tecniche di attuazione, la monetizzazione è consentita, in caso di interventi di modesta rilevanza, per le seguenti fattispecie: a) cessione gratuita di quota percentuale delle aree destinate a nuova edificazione ad uso residenziale oppure cessione gratuita di quota percentuale della superficie edificabile residenziale realizzata oppure cessione gratuita di pari superficie di edifici già esistenti nel territorio comunale; b) cessione gratuita di quota percentuale della superficie edificabile residenziale realizzata nel caso di ristrutturazione urbanistica che comporti cambio di destinazione d’uso o incrementi volumetrici, ad esclusione delle destinazioni d’uso industriali e artigianali. 2. Ai fini del precedente comma 1, si definiscono “interventi di modesta rilevanza” interventi che ai sensi del Piano operativo comunale prevedano la cessione di una quota percentuale di superficie utile lorda per edilizia residenziale sociale pari o inferiore al 15% della superficie utile lorda complessivamente prevista dal Piano operativo comunale per il singolo intervento. Possono essere, altresì, qualificati “interventi di modesta rilevanza” interventi per i quali ricorrano particolari condizioni e/o motivazione contenute in apposita deliberazione di Giunta Comunale, su proposta del Dirigente del Settore Tecnico.</p>	<p>1. Ai sensi dell’art. 63, c. 4, della l.r. 65/2014 e s.m.i., e dell’art. 8, c. 5, delle Norme tecniche di attuazione, e del Regolamento per l’Edilizia Residenziale Sociale approvato con deliberazione consilire n ° del la monetizzazione delle cessioni per edilizia residenziale sociale è consentita nei casi di modesta rilevanza così come disposti dal Regolamento ed in particolare all’articolo 4 comma 6. Possono essere, altresì, qualificati “interventi di modesta rilevanza” interventi per i quali ricorrano particolari condizioni e/o motivazione contenute in apposita deliberazione di Giunta Comunale, su proposta del Dirigente del Settore Tecnico.</p>